# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

# 11ª COMMISSIONE

**(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)**

## 56° RESOCONTO STENOGRAFICO

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1971

**Presidenza del Presidente MANCINI**

### INDICE


**DISEGNI DI LEGGE**

*IN SEDE DELIBERANTE*

**Discussione e approvazione:**

« Compensi al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attività svolta a favore degli Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali » **(1923)** *(D'iniziativa dei deputati Boffardi Ines e altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):*

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 687, 689, 693
BRAMBILLA . . . . . 691
COPPO . . . . . 689, 691, 692
POZZAR, *f.f. relatore alla Commissione* . . 688
RICCI . . . . . 690, 693
ROBBA . . . . . 691
TOROS, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . . . 691, 693
VARALDO . . . . . 691


*La seduta ha inizio alle ore 10,40.*

*Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Angelini, Brambilla, Coppo, Di Prisco, Fermariello, Garavelli, Maccarrone Pietro, Mancini, Palazzeschi, Pozzar, Ricci, Robba, Segreto, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vignola, Vignolo.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Toros.*

R I C C I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Compensi al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attività svolta a favore degli Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali » (1923), d'iniziativa dei deputati Boffardi Ines ed altri** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Compensi al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attivi-

tà svolta a favore degli Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali » d'iniziativa dei deputati Boffardi Ines, Allegri, Allocca, Amadeo, Anselmi Tina, Balasso, Barbi, Bianchi Fortunato, Bianchi Gerardo, Biondi, Borra, Bosco, Bova, Calvetti, Calvi, Carenini, Cattanei, Ciccardini, Compagna, Erminero, Fioret, Fusaro, Gitti, Grassi Bertazzi, Gunnella, Helfer, Ianniello, Isgrò, Lobianco, Mancini Vincenzo, Marocco, Merenda, Merli, Monti, Nicolini, Nucci, Pisicchio, Pisoni, Pitzalis, Rausa, Revelli, Salomone, Sangalli, Santi, Schiavon, Sgarlata, Squicciarini, Stella, Tantalo, Traversa, Vaghi e Vecchiarelli.

Ne do lettura:

*Articolo unico.*

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, gli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali sono tenuti a versare, a partire dal 1° gennaio 1971, un contributo corrispondente a quello affluito al capitolo 3453 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1970, incrementato del 30 per cento, per la maggiore attività svolta dal personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a favore degli Istituti ed Enti medesimi.

Tale maggiore contributo sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in apposito capitolo, con le modalità di cui all'articolo 12, sesto ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per essere destinato, a partire dalla stessa data, a favore del dipendente personale centrale e periferico che esplica attività connessa con quella degli Istituti previdenziali ed assistenziali, in base alle qualifiche rivestite.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

In assenza del relatore alla Commissione, senatore Vignola, riferirà brevemente sul disegno di legge il senatore Pozzar.

POZZAR, *f. f. relatore alla Commissione.* Signor Presidente ed onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1923, sottoposto al nostro esame, è già stato approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 30 settembre 1971; pervenuto al Senato, esso è stato attribuito alla competenza piena e definitiva della nostra Commissione.

Come è noto a tutti gli onorevoli colleghi, il personale degli uffici del lavoro fin dal lontano 1949 svolge, in aggiunta ai compiti di istituto propri, originari, anche compiti in materia di previdenza e di assistenza (soprattutto pagamento di indennità e sussidi di disoccupazione, compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, revisione dei libretti personali assistenziali INAM, eccetera) per conto di alcuni enti previdenziali.

L'intera materia di questi compiti accessori degli addetti agli uffici del lavoro fu in seguito regolamentata da apposite norme di legge, che determinarono e specificarono meglio i numerosi compiti da espletare. Mi riferisco in particolare alla legge 16 maggio 1956, n. 562, e al decreto ministeriale del 7 maggio 1957. In tale sede il computo del compenso spettante al personale per tali particolari prestazioni veniva fissato in un premio speciale mensile (che alla data del 31 dicembre 1964 era pari a circa lire 83 per punto di coefficiente) posto a carico degli enti suindicati.

A partire dal 1962, come è noto, veniva attribuito a tutto il restante personale statale un assegno mensile pari a lire 70 per punto di coefficiente a carico del Tesoro dello Stato. Ma tale assegno, peraltro, non fu mai attribuito al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonostante che apposito disegno di legge (atto del Senato n. 2438) abbia avuto unanime voto favorevole sia della Commissione finanze e tesoro che della Commissione lavoro del Senato nelle sedute del 5 e 7 febbraio 1963.

In sede di conglobamento, attuato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giu-

gno 1965, n. 749, delle 83 lire a punto godute quale premio speciale per l'espletamento dei compiti delegati, lire 70 vennero conglobate nello stipendio, mentre le rimanenti 13 circa a punto di coefficiente costituirono la misura del premio stabilito nell'articolo 19, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Con ciò nei confronti del personale del Ministero del lavoro venne operata in pratica una grave ingiustizia sperequativa. In concreto avveniva che, mentre lo stipendio di tutti i dipendenti dello Stato si accresceva di lire 70 a punto di coefficiente, per i dipendenti del Ministero del lavoro tale lievitazione avveniva a decurtazione del premio da essi goduto per l'espletamento dei compiti svolti, in aggiunta a quelli di istituto, per conto degli Enti di previdenza.

È da sottolineare, pertanto, che tali maggiori compiti oggi vengono remunerati con un modestissimo corrispettivo, che per la maggioranza del personale non raggiunge le 2.000 lire mensili. E ciò nonostante che, per effetto della crescente azione di intervento dello Stato, si abbia un aumento dell'attività connessa con i cosiddetti compiti delegati, per cui sono sempre richieste nuove ulteriori prestazioni. Cosicchè l'espletamento di tali compiti, per rimanere al solo campo del pagamento dell'indenità di disoccupazione, comporta notevole impegno (circa 80 miliardi erogati nel 1968) e pesanti responsabilità penali ed amministrative.

Si è reso pertanto necessario, per le ragioni sueposte, ripristinare il premio nella misura e con le modalità vigenti prima della legge sul conglobamento, come previsto cioè dall'articolo 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

Si fa notare, peraltro, che l'onere per il pagamento di tale premio non grava sul bilancio dello Stato, in quanto, secondo l'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, esso è posto a carico degli istituti previdenziali, per conto dei quali, come si è detto, vengono svolti i citati maggiori compiti, in una misura fissata per ciascun triennio con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro. In relazione alla misura del concorso, il Ministro del lavoro per ciascun esercizio finanziario fissa con decreto la somma che gli enti previdenziali sono tenuti a versare.

Tale somma viene iscritta in entrata nel bilancio dello Stato sul capitolo 3453 con l'imputazione: « Corresponsione del premio speciale al personale ». In concreto dal 1962 di tale somma solo una piccola parte (cioè le lire 13 per punto di coefficiente, di cui sopra) ha raggiunto la destinazione fissata, mentre la restante parte è andata ad altri fini.

Allo scopo prima illustrato rispondeva la proposta di legge degli onorevoli Boffardi ed altri (atto della Camera n. 2905).

Il Ministro del tesoro e quello della riforma hanno però richiesto l'elaborazione di un nuovo testo che, pur accogliendo nella sostanza i fini indicati, risulta modificato nella forma.

Tenuto conto che il provvedimento in esame non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, così come sopra specificato, e che la somma indicata nell'articolo unico di cui trattasi è regolarmente iscritta nel bilancio dell'esercizio 1971, il relatore propone l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione.

C O P P O . Signor Presidente, desidero fare una serie di rilievi su questo provvedimento.

Il primo riguarda la competenza: io ritengo, infatti, che questa Commissione sia incompetente a trattarne la materia. Alla Camera dei deputati, il disegno di legge è stato attribuito alla competenza della 1ª Commissione, che si occupa dei rapporti di pubblico impiego, ed anche al Senato avrebbe dovuto essere trattato dalla 1ª Commissione e non dalla nostra. Il provvedimento riguarda il trattamento economico del personale di un Ministero e non vedo come la 11ª Commissione del Senato possa occuparsi dei problemi dei dipendenti ministeriali.

Secondo rilievo: il trattamento degli statali ha subito ultimamente una ulteriore sistemazione perequativa, unificatrice, per evitare che ci siano, per alcuni, premi, super-

premi, contropremi, eccetera. Io mi domando quale logica ci sia nell'andare a rimettere in discussione questi problemi, che noi peraltro non possiamo valutare.

Si dice che il provvedimento non comporta oneri e non porta nessuna modifica. Ma a mio avviso una modifica c'è: con questo provvedimento si dà luogo ad un trattamento permanente, che prima era stato limitato ad un esercizio e adesso invece diventa stabile per l'eternità, aumentato del 30 per cento sul valore del 1970.

Si dice che questi funzionari del Ministero del lavoro svolgerebbero dei compiti che non sono d'istituto. Ma quando li svolgono? Ritengo fuori orario, perchè, se li fanno durante l'orario normale, non c'è questione. Bisogna essere chiari: se gli enti di previdenza devono far svolgere dei lavori al personale di un'altra amministrazione, facciano con questa una convenzione, stabilendo quali sono i servizi da svolgere e come devono essere retribuiti. Nessuno può sostenere che il sistema previsto nel disegno di legge sia accettabile, dopo che si è gridato allo scandalo per quanto succedeva negli uffici della Motorizzazione civile. Il problema del compenso ai dipendenti del Ministero del lavoro che svolgono particolari compiti per conto degli enti di previdenza va risolto in modo diverso; se approvassimo il disegno di legge in esame, altre amministrazioni potrebbero trovare qualche altro parlamentare disposto a proporre disegni di legge analoghi e far passare altri aumenti per il personale. I sindacati hanno protestato per anni contro questo metodo frammentario, che rompe l'armonia dell'ordinamento del pubblico impiego da tutti sempre auspicata. Non si può continuare a portare l'acqua al proprio mulino.

Ecco perchè io ritengo che questo provvedimento non possa essere accettato, sotto qualsiasi punto di vista, giacchè tende a creare soltanto situazioni di ulteriore sperequazione.

Queste sono, onorevole Presidente, le mie osservazioni sul disegno di legge in esame e nessuno, con qualsiasi replica, mi potrà convincere che si tratti di un provvedimento oculato.

R I C C I . Non è mia intenzione dimostrare che questo provvedimento è oro colato, ma per una giusta valutazione occorre a mio giudizio partire da una considerazione ben precisa.

C'è un decreto del Presidente della Repubblica del 1955 che fa obbligo agli istituti previdenziali di versare una certa somma per un determinato scopo. Si tratta di quei 3 miliardi e 200 milioni di cui ha parlato il relatore, che affluiscono al Tesoro per essere posti a disposizione del Ministero del lavoro per compensi da dare a dipendenti che svolgano compiti diversi da quelli del Ministero stesso; ad esempio il pagamento delle indennità di disoccupazione.

Mi rendo conto che si tratta di un procedimento per lo meno anomalo, ma anche in altri casi si è seguita una procedura analoga, anche se sarebbe più opportuno che il Tesoro stanziasse per il Ministero del lavoro una cifra *ad hoc*.

Il fondo di addestramento dei lavoratori in buona parte, ad esempio, è finanziato con contributi che provengono dagli istituti previdenziali. Anche gli istituti di patronato e di assistenza sociale (che dovrebbero svolgere la loro attività gratuitamente al servizio dei lavoratori assicurati ed assistiti e che sono costituiti per iniziativa dei sindacati) siccome hanno come finalità quella di facilitare l'attività degli istituti previdenziali nell'impostazione e preparazione delle pratiche e quindi di accelerare la possibilità di erogazione di questi enti, sono finanziati da questi enti previdenziali con una tangente su ogni pratica.

Questi dipendenti percepivano già questo compenso nella misura di 83 lire; in un periodo di lievitazione dei salari e dei prezzi questo compenso si è ridotto a 13 lire, per cui c'è il pericolo che questo personale si rifiuti di continuare a prestare la sua opera; in questo caso gli istituti previdenziali dovrebbero sostenere un onere ben maggiore di quello oggi previsto.

Non ci sono problemi di competenza; a mio modo di vedere, il disegno di legge in esame rientra nelle competenze della Commissione lavoro e non nelle attribuzioni della Commissione affari costituzionali, alla qua-

le, del resto, l'articolo 22 del Regolamento non sembra conferire competenze esclusive in materia di pubblico impiego. La realtà è che il personale del Ministero del lavoro svolge compiti istituzionalmente non propri, che non potrebbero al momento essere svolti dagli enti previdenziali senza provvedere ad una nuova organizzazione dei servizi, e che per lo svolgimento di tali compiti è previsto da norme di legge il versamento di un contributo dagli enti predetti allo Stato.

Per le ragioni che ho ora esposto e considerata anche l'esistenza di altri casi di corresponsione di premi speciali al personale dello Stato, mi dichiaro favorevole al disegno di legge in esame.

B R A M B I L L A . Trattandosi di un accordo sindacale, che ha tra l'altro una sua giustificazione giuridica legata alla prassi, non ritengo di potermi opporre al disegno di legge in esame, sul quale quindi esprimo parere favorevole.

Mi sembra però che le obiezioni del collega senatore Coppo debbano esere valutate in sede politica, perchè lo stesso concetto di retribuzione deve essere chiarito nella sua stessa definizione. Occorre eliminare una situazione di incertezza, che è fonte di gravi forme discriminatorie. Il problema andrà risolto nel senso che questi enti dovranno essere finanziati in modo tale da poter assolvere ai loro compiti senza dover ricorrere ad altri.

Il collega senatore Ricci vedeva questo problema nel quadro delle strutture attuali; noi siamo invece per la modifica di queste strutture e quindi per l'eliminazione di queste anomalie che intervengono come conseguenza inevitabile di un determinato sistema. Non ci sono, a mio avviso, problemi di competenza.

R O B B A . A nome del mio Gruppo, preannuncio voto favorevole sul disegno di legge in esame.

V A R A L D O . Molte delle ragioni sostenute dal senatore Coppo sono, a mio giudizio, validissime; occorre però tenere presente che noi non andiamo ad istituire un premio — chiamiamolo così — di 83 lire, facciamo sì soltanto che le 13 lire ritornino ad essere 83.

C O P P O . Noi non abbiamo competenza in questa materia! Il titolo del disegno di legge in esame è chiaro: « Compensi al personale del Ministero... ». Noi non abbiamo competenza in questo campo.

Qui si modifica inoltre l'articolo 16 della legge n. 1336, il quale, al terzo comma, in relazione alla misura del concorso alla spesa, stabilisce che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fissa per ciascun esercizio finanziario, con proprio decreto, la somma che gli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali sono tenuti a versare; con questa tecnica, invece, tale misura diventa permanente. È sulle tecniche di questo genere che io dissento, non sull'opportunità di dare un giusto trattamento al personale.

T O R O S , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Io mi associo alle considerazioni che sono state svolte dal relatore.

Il senatore Coppo ha fatto un discorso persuasivo, giacchè ha parlato della necessità di realizzare l'unità e il coordinamento nel trattamento economico del personale, evitando i provvedimenti frammentari e a contenuto preferenziale. Come si fa a resistere ad un discorso di questo genere? Siamo da anni tutti d'accordo nel fare ogni sforzo per superare determinate situazioni che abbiamo ereditato.

Ma non credo che possiamo risolvere in questa sede il grande problema nazionale del trattamento unitario dei dipendenti dello Stato. Noi qui dobbiamo tener conto della realtà: i dipendenti del Ministero del lavoro avevano un diritto che ad un certo momento, come ha spiegato il relatore, in occasione del conglobamento è stato messo in discussione e quindi hanno chiesto di trovare la strada per essere reintegrati nella situazione in cui erano prima.

Siamo peraltro di fronte ad un effetto del crescente intervento dello Stato, ad un ampliamento della sfera delle sue attività che si concreta nei cosiddetti compiti delegati, per cui sono sempre richieste nuove ed

ulteriori prestazioni. Se adesso vogliamo che tali compiti delegati siano svolti dagli istituti previdenziali, prima che questi ultimi comincino a funzionare in tal senso avremo un vuoto, che invece è assolutamente da evitare nella situazione attuale del paese, in cui tante aziende sono in crisi e si verificano continuamente sospensioni di attività per cui si chiede il beneficio della Cassa integrazione guadagni per migliaia di lavoratori.

È giusto che si parli dei problemi dell'unificazione dell'assistenza e della previdenza e della riforma sanitaria, che si collega con quella dell'assistenza e della previdenza. Ma in attesa di queste riforme gli istituti non possono fare a meno di delegare allo Stato certi compiti: se ora blocchiamo presso il Ministero del lavoro l'effettuazione di tali compiti, chi si assume la responsabilità del vuoto che ne deriverà? La realtà nella quale ci troviamo deve preoccupare tutti. Del resto, io penso che in fin dei conti il Ministro del tesoro e quello della riforma, quando hanno modificato totalmente l'originaria proposta d'iniziativa parlamentare presentando un nuovo testo concordato, abbiano certamente meditato su queste cose ed abbiano voluto trovare una soluzione per risolvere il problema.

Ad onor del vero, il disegno di legge d'iniziativa parlamentare è venuto senz'altro da un ambiente interessato, ma ha anche trovato il consenso degli ambienti del Ministero del tesoro. Tra parentesi, è da tener presente che, poichè le somme che gli istituti previdenziali versano ogni anno al Ministero del tesoro non vengono spese per lo scopo cui sono destinate, lo stesso Ministero del tesoro ha bisogno di regolare la situazione.

Se si tien conto della realtà, penso sia difficile non esprimere, sia pure con tutte le perplessità del caso e auspicando una soluzione ideale, consenso al disegno di legge in esame. Se vediamo la questione sotto l'aspetto formale delle competenze e dei princìpi generali, non possiamo negarci all'obiettivo, che tutti auspichiamo, di vedere regolato in maniera unitaria il trattamento dei dipendenti dello Stato. Però tante volte l'ottimo è nemico del bene. Io richiamo alla vostra attenzione la realtà immediata nella quale ci troveremmo se non si risolvesse questo problema in attesa della grande riforma da tutti auspicata.

Ecco perchè prego la Commissione, associandomi alle considerazioni del relatore, di dare voto favorevole al provvedimento. Io non entro nel merito della competenza, perchè non voglio offendere l'autorità del Parlamento; però, trattandosi in fin dei conti di un problema che si potrebbe definire interno del Ministero del lavoro ed essendo collegato con i compiti a questo delegati dagli istituti previdenziali, direi che la questione non si ponga.

C O P P O . Scusatemi se insisto, ma questa materia è regolata dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, riguardante la riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'articolo 12 di tale decreto viene stabilito che alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale ed a tutte le altre spese per i servizi dell'Ispettorato del lavoro, comprese quelle inerenti al personale dell'Arma dei carabinieri, sarà provveduto, per lire 500 milioni, a carico del bilancio dello Stato e, per la parte rimanente, con contributi a carico degli istituti di assicurazione sociale e a carico delle imprese industriali ed agricole soggette all'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria e per gli infortuni sul lavoro nella agricoltura. Nello stesso articolo, inoltre, è detto che il Ministro del lavoro provvederà a promuovere l'imputazione delle somme riscosse in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che nel bilancio potrà essere iscritto, alla rubrica « Ispettorato del lavoro », solamente il contributo dello Stato, salve le successive riassegnazioni in bilancio delle somme versate in Tesoreria dagli Istituti. Se il Ministro non fa quanto prescritto in queste disposizioni, il suo comportamento assume aspetti di malcostume interno.

L'articolo 16 del citato decreto, poi, stabilisce che alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei colloca-

tori e dei corrispondenti contemplati all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e per i servizi da essi svolti ai sensi della legge stessa si provvede, oltre che con le somme a carico del bilancio dello Stato, con un concorso da parte degli enti previdenziali e assistenziali per conto dei quali sono svolti i compiti di cui al secondo comma del sopra citato articolo 1; la misura di tale concorso è stabilita, per ciascun triennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro. In relazione alla misura del concorso come sopra stabilita, il Ministro del lavoro fissa con proprio decreto, per ciascun esercizio finanziario, la somma che gli enti previdenziali e assistenziali sono tenuti a versare.

Col disegno di legge che ci viene proposto, invece di seguire la strada indicata dalle disposizioni che ho testè citate, si prende la cifra del 1970, la si aumenta del 30 per cento e si rende fissa tale misura per sempre. È chiaro che, determinando rigidamente l'entità del contributo dovuto dagli enti previdenziali, tutto il discorso che è stato fatto sull'esigenza di riportare il premio speciale a 83 lire per ogni punto di coefficiente non regge più, perchè il numero dei dipendenti può variare di anno in anno. La tecnica giusta, cari colleghi, è quella del decreto annuale del Ministro in relazione alle esigenze; col provvedimento in esame invece si modifica completamente questo sistema.

Dato e non concesso che il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel conglobamento sia stato colpito da una sperequazione, è chiaro che col provvedimento proposto la situazione, se viene risanata per questo esercizio, non lo sarà per i prossimi, stante la rigida determinazione del contributo.

P O Z Z A R , *f. f. relatore alla Commissione.* Il testo del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Boffardi Ines ed altri era diverso ed è stato modificato per venire incontro ad una precisa richiesta del Ministro del tesoro e di quello della riforma burocratica. Questi hanno dato il loro consenso al provvedimento a condizione che venissero apportate le modifiche di cui al testo oggi al nostro esame.

T O R O S , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il testo originario del disegno di legge d'iniziativa parlamentare è stato completamente sostituito.

Il nuovo testo è il risultato non solo delle richieste del Ministro del tesoro e di quello della riforma burocratica ma anche delle perplessità che ad un certo momento si erano affacciate nella stessa Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. Sul testo in esame hanno espresso il loro consenso la Presidenza del Consiglio, il Ministro del tesoro e il Ministro della riforma burocratica.

P R E S I D E N T E . Poichè non è ancora pervenuto il parere della 1ª Commissione sul provvedimento, è opportuno sospendere per il momento la seduta, per riprenderla nel pomeriggio.

*La seduta, sospesa alle ore 12,10, viene ripresa alle ore 17,25.*

P R E S I D E N T E . Comunico alla Commissione che la Sottocommissione per i pareri della Commissione affari costituzionali ha trasmesso parere favorevole sul disegno di legge. Ricordo che quello della Commissione bilancio, pure favorevole, era già pervenuto in precedenza.

P O Z Z A R , *f. f. relatore alla Commissione.* Nel ribadire quanto detto stamattina, confermo il mio avviso favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

T O R O S , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo, naturalmente, è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(*È approvato*).

*La seduta termina alle ore 17,45.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
*Il Direttore generale* DOTT. BRUNO ZAMBIANCHI